

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2024, n. 256

Istanza di riconoscimento dell'irrelevanza ai fini paesaggistici per il tratto di corso d'acqua "Fiume Piccolo" ricadente nell'area del Porto di Brindisi. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Approvazione del Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, co. 3, del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, con delega al Paesaggio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visti:

- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del "Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "legge Galli" di approvazione delle "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1999 n. 238, di approvazione del "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche", che all'Art. 2 co. 2 così recita: "I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti".
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 142, comma 3;
- la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 104 delle NTA del PPTR "Aggiornamento e revisione".

Premesso che:

- in fase di redazione del PPTR la Regione Puglia ha effettuato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) del "codice", ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 ed in particolare dei beni di cui alla lett. c), ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi" delle acque pubbliche;
- l'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 prevede che *"la disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4;"*
- con DGR n. 1503 del 24 luglio 2014 la Regione Puglia, ha approvato l'*Elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"* ed ha contestualmente approvato i seguenti criteri per l'eventuale riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica di ulteriori fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lett. c) del Codice:
 - 1. Assenza di fatto o scomparsa del corso d'acqua per cause antropiche o naturali purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idro-geomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
 - 2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
 - 3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla

artificializzazione degli argini;

- 4. *Interramento di lunghi tratti del letto naturale;*
- con la medesima DGR n. 1503/2014 la Giunta ha fatto salva la possibilità di individuare i tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica.
- con successiva DGR n. 1533 del 07 novembre 2022 la Giunta ha approvato un primo *"Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42"*.

Considerato che:

- con nota prot. n. 20240000576 del 05/01/2024 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (ADSPMAM) ha trasmesso l'istanza di riconoscimento della irrilevanza ai fini paesaggistici per il tratto di corso d'acqua denominato "Fiume Piccolo" ricadente nell'area del Porto di Brindisi;
- con nota protocollo N.0015319/2024 del 12/01/2024, nell'ambito di detto procedimento, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al Segretariato regionale del MiC per la Puglia la "proposta di approvazione del *Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.
- il Segretariato Regionale del MiC non ha comunicato alcun motivo ostativo nel termine di trenta giorni previsto dall' art. 104 co.2 lett. a) delle NTA del PPTR e che, pertanto, la Regione può provvedere alle rettifiche al PPTR ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009

Rilevato che:

- è stato redatto, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR n.1503 del 2014, il *"Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici"* (ALLEGATO B), che riporta la rappresentazione cartografica delle parti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici;
- il corso d'acqua incluso nell'Elenco sopracitato, limitatamente alle aree rappresentate nelle cartografie di cui all'ALLEGATO B, è il seguente:
 - Fiume Piccolo (Comune di Brindisi);

Preso atto:

- del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A).

Ritenuto che,

- alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare il *"Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici" ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, che aggiunge un ulteriore corso d'acqua all' elenco approvato con DGR n.1503/2014.
- occorre, al contempo, approvare l'aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi dell'art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, eliminando dal BP "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" quelle parti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – co. 4 – lett. d) della L.R. 7/1997 e della DPGR 263/2021 propone alla Giunta:

1. Di approvare il “*Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici*” ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (ALLEGATO B), che aggiunge un ulteriore corso d’acqua, sito nel Comune di Brindisi e denominato “*Fiume Piccolo*”, all’ elenco approvato con DGR n.1503/2014.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l’aggiornamento degli elaborati del PPTR”, così come da istruttoria tecnica (ALLEGATO A) richiamata in narrativa.
3. Di dare atto che, a norma dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, “*il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni*”.
4. Di dare atto che il *Secondo elenco integrativo* di cui all’ALLEGATO B riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d’acqua così individuati, negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal PPTR e dal Codice, ancorché insistenti, in tutto o in parte, sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale;
5. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
6. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli elaborati cartografici e degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, al link “<https://trasparenza.regione.puglia.it/pianificazione-e-governo-del-territorio>”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
8. Di notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 comma 3 della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42., a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli Enti di seguito riportati:
 - Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio;
 - Segretariato regionale del Ministero della Cultura;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
 - Provincia di Brindisi;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
 - Comune di Brindisi ai fini della pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: (Ing. Marco CARBONARA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

Il presidente della Giunta:
(Dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la relazione del Presidente della Giunta, con delega al Paesaggio.
2. Di approvare il "*Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ALLEGATO B)*, che aggiunge un ulteriore corso d'acqua, sito nel Comune di Brindisi e denominato "Fiume Piccolo", all' elenco approvato con DGR n.1503/2014.
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l'aggiornamento degli elaborati del PPTR", così come da istruttoria tecnica (ALLEGATO A) richiamata in narrativa.
4. Di dare atto che, a norma dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, "*il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni*".
5. Di dare atto che il *Secondo elenco integrativo* di cui all'ALLEGATO B riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati, negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal PPTR e dal Codice, ancorché insistenti, in tutto o in parte, sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
6. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.

7. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all'aggiornamento degli elaborati cartografici e degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, al link "<https://trasparenza.regione.puglia.it/pianificazione-e-governo-del-territorio>", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
9. Di notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 comma 3 della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42., a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli Enti di seguito riportati:
 - Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio;
 - Segretariato regionale del Ministero della Cultura;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
 - Provincia di Brindisi;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
 - Comune di Brindisi ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2024/00007

Istanza di riconoscimento dell'irrelevanza ai fini paesaggistici per il tratto di corso d'acqua "Fiume Piccolo" ricadente nell'area del Porto di Brindisi. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Approvazione del Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

PARERE TECNICO

Con nota prot. n. 20240000576 del 05/01/2024 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (ADSPMAM) ha trasmesso l'istanza di riconoscimento della irrilevanza ai fini paesaggistici per il tratto di corso d'acqua denominato "Fiume Piccolo" ricadente nell'area del Porto di Brindisi. Con riferimento a detta istanza si rappresenta quanto segue.

In fase di redazione del PPTR la Regione Puglia ha effettuato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) del "codice", ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 ed in particolare dei beni di cui alla lett. c), ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";

L'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 prevede che *"la disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4;"*

Con DGR n. 1503 del 24 luglio 2014 la Regione Puglia ha approvato l' *Elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (di seguito Elenco), ed ha altresì approvato i criteri per l'eventuale riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica di ulteriori fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lett. c) del codice. I criteri, approvati, dalla Giunta regionale, utilizzati per il riconoscimento dell'irrelevanza a fini paesaggistici dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche sono i seguenti:

1. Assenza di fatto o scomparsa del corso d'acqua per cause antropiche o naturali purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idro-geomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;
4. Interramento di lunghi tratti del letto naturale.

Con la medesima DGR n. 1503/2014 la Giunta ha fatto salva la possibilità di individuare i

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica.

L'istanza di riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 riguarda il seguente corso d'acqua:

- "Fiume Piccolo" (classificato nel PPTR con l'id: "LE00038");
- per il tratto dello stesso ricadente nell'area del porto di Brindisi.

Con nota protocollo N.0015319/2024 del 12/01/2024, nell'ambito di detto procedimento, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al Segretariato regionale del MiC per la Puglia la "proposta di approvazione del Secondo elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Considerato che il Segretariato Regionale del MiC non ha comunicato alcun motivo ostativo nel termine di trenta giorni previsto dall' art. 104 co.2 lett. a) delle NTA del PPTR e che, pertanto, la Regione può provvede alle rettifiche al PPTR ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009".

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua in oggetto e per l'approvazione del **Secondo elenco integrativo dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**, di cui all' **ALLEGATO B** parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico, che riporta la rappresentazione cartografica dei tratti interessati e la verifica della rispondenza dello stato di fatto e di diritto ai criteri fissati dalla Giunta ai fini del riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica.

Si specifica che l'Elenco riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal PPTR e dal D. Lgs n. 42/2004, ancorché insistenti, in tutto o in parte sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell' Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale.

Si precisa che, a norma dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, *"il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni"*.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Marco Carbonara



Marco Pasquale Nicola
Carbonara
06.03.2024 14:39:29
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella



Vincenzo
Lasorella
06.03.2024
12:25:49
GMT+01:00

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO B
Codice CIFRA: AST/DEL/2024/00007

Secondo elenco integrativo dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

- Fiume piccolo (Comune di Brindisi)

Il "Fiume Piccolo" (anche identificato come "Can.le Fiume Piccolo" nella cartografia IGM), classificato nel PPTR con l'id.: "LE0038", risulta iscritto al numero di ordine 38 dell'Elenco delle Acque Pubbliche delle Provincia di Lecce approvato con Regio decreto 7/4/1904 n. 2221 e pubblicato in G.U. n.16 del 6/7/1904.

Il corso d'acqua scorre per tutto il suo corso all'interno del Comune di Brindisi ed è riconosciuto come acqua pubblica nel tratto, di circa 3,5 km, compreso dalla sua intersezione con la ferrovia Brindisi-Lecce fino alla foce all'interno del bacino del porto di Brindisi.



Fig. 1 – L'area di Fiume Piccolo nella carta storica delle "Coste dell'Adriatico" 1830-1835

Il Fiume Piccolo, che storicamente terminava in un ampio compluvio fino a formare un'area umida naturale (Fig. 1), è stato nel tempo regimentato e per tratti rettificato. In particolare l'ultimo tratto di lunghezza di circa 500 m, interno all'area portuale del Porto di Brindisi risulta deviato dal suo percorso storico, originariamente con orientamento sud-nord, lungo un canale interamente realizzato in calcestruzzo con orientamento da sud-est verso nord-ovest. Detto canale è peraltro tombato nel suo tratto terminale di 150 m proprio in corrispondenza della foce e risulta attualmente sormontato o affiancato da opere civili ed industriali quali piazzali di sosta, ponti, nastri trasportatori, condotte, che connotano il carattere fortemente artificiale ed antropizzato del contesto in cui è inserito (Fig. 2).



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Fig. 2 - Ortofoto 2023 in cui sono evidenti le aree di sosta a servizio del Porto di Brindisi.

Si evidenzia, inoltre, che le aree in esame, ricomprese nella fascia di tutela dell'acqua pubblica di 150 m, sono attualmente interessate dalla presenza di aree di sosta di mezzi pesanti a servizio del Porto di Brindisi e rientrano nella Zona Portuale "sub ambito Costa Morena Ovest" ovvero sono tipizzate come aree a parcheggio esterne per la logistica integrata già a partire dal Piano Regolatore Portuale del 1975. La realizzazione di dette aree di sosta a servizio della zona portuale e della relativa viabilità è peraltro chiaramente evidente già nella ortofoto del 1988 (Fig. 3).



Fig. 3 – Ortofoto 1988 nella quale si evince la realizzazione delle aree di sosta a servizio del porto.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il tratto di corso d'acqua in esame, nel suo tratto terminale, rientra quindi pienamente nei criteri n. 2. *“Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato”* e n. 3 *“Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini”*, di cui alla DGR n. 1503/2014. La parte ritenuta *“irrilevante ai fini paesaggistici”*, ex art 142.co. 3 del D.lgs. 42/2004, è identificata nel tratto del “Fiume Piccolo”, come rappresentato in fig. 4, di lunghezza di 500 m circa a partire dallo sbocco a mare che attraversa l'area portuale di Brindisi.




Fig. 4 – “Fiume Piccolo”: in retinato bianco il tratto “irrilevante ai fini paesaggistici”.